



Statuto e Regolamento

Approvati dall'Assemblea straordinaria in data 21/11/07 ed in vigore dal 1/12/07

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

- 1 E' costituita con sede legale presso i locali siti in via Xavier De Maistre 19 ad Aosta l'Associazione denominata "Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta - ONLUS", siglabile in "CSV - ONLUS".
- 2 L'Associazione è senza fini di lucro, si ispira ai principi della solidarietà, della sussidiarietà, della democrazia, della partecipazione, della giustizia, della pace e della non violenza e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato in Valle d'Aosta.
- 3 L'Associazione ha i suoi fondamenti giuridici:
 - nell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
 - nel Libro primo del Codice Civile;
 - nella legge quadro sul volontariato n. 266/91 e i relativi decreti applicativi;
 - nel decreto ministeriale 8 ottobre 1997 - Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni;
 - nella legislazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di volontariato L. 16/05 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 (Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
- 4 Per il suo funzionamento l'Associazione ha il suo fondamento nel regolamento interno approvato dall'Assemblea.
- 5 Il "CSV - ONLUS" adotta il bilinguismo previsto dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Art. 2 - Finalità e Attività

- 1 L'Associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi erogabili senza alcuna discriminazione:
 - a tutte le associazioni socie e non socie;
 - a tutti i cittadini, ai volontari e alle organizzazioni di volontariato;
 - ad altre associazioni non aventi scopo di lucro.
- 2 In particolare l'Associazione, anche per il tramite delle gestione di un Centro di Servizio per il Volontariato in conformità a quanto disposto dalla L.266/91, si pone il fine di:
 - a) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita delle organizzazioni di volontariato, di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei

singoli;

- b) rappresentare le associazioni di volontariato della Valle d'Aosta socie, tutelarne gli interessi e gli obiettivi, favorire la circolazione delle informazioni riguardanti il volontariato, tra i volontari e nella comunità locale, promuovere il coordinamento tra di esse nel perseguimento di obiettivi di interesse generale e settoriale.
 - c) promuovere i rapporti in rete tra il volontariato, le organizzazioni del Terzo Settore, la Regione e gli Enti Locali, al fine di rafforzare la collaborazione tra cittadini e pubbliche istituzioni;
 - d) gestire le attività previste per i Centri di Servizio per il volontariato di cui all'art. 15 della legge 266/91 e ai relativi decreti applicativi;
 - e) offrire assistenza e consulenza alla progettazione per l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
 - f) fornire consulenza e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale; sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato; costruire percorsi formativi di cittadinanza attiva anche inseriti in percorsi di formazione professionale;
 - g) attuare studi e ricerche;
 - h) diffondere informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività delle organizzazioni di volontariato nazionali e locali e del Terzo settore, promuovendole sia per il tramite di pubblicazioni periodiche sia attraverso la costituzione di un centro di documentazione;
 - i) collaborare e fornire servizi alla Regione, agli enti locali e alle istituzioni pubbliche anche tramite apposite convenzioni;
 - l) mettere in relazione le organizzazioni di volontariato con le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
 - m) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari;
- 3 I servizi di cui sopra sono erogati a titolo gratuito a favore delle organizzazioni di volontariato, ovvero tramite apposita convenzione agli enti pubblici e ad altre associazioni non aventi scopo di lucro, presenti nella Valle d'Aosta.
- 4 Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione si dota di ogni struttura e/o risorsa compreso il personale necessario. E' altresì compito dell'Associazione attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con Istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Art. 3 - Soci

- 1 Oltre ai soci fondatori, elencati nell'atto costitutivo registrato in data 11/03/99 nel comune di Aosta, possono aderire all'Associazione in qualità di soci ordinari, nella persona di un loro rappresentante, le organizzazioni di volontariato e le

associazioni di promozione sociale, purché non superino il 30% della base sociale e siano iscritte al Registro regionale.

- 2 La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Comitato Direttivo che la sottopone con proprio parere all'Assemblea.
- 3 La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza o esclusione per decisione motivata dell'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, sentito il Collegio dei Garanti.
- 4 Ai Soci spetta:
 - a) concorrere all'elaborazione dei programmi e dei piani di attività;
 - b) partecipare all'Assemblea;
- 5 I soci sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti, la carta dei servizi, le delibere degli organi direttivi.

Art. 4 - Organi sociali

- 1 Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Sindaci revisori.
 - d) il Collegio dei Garanti.
- 2 Alle cariche sociali tutti i membri possono essere rieletti.

Art. 5 - Assemblea dei Soci

- 1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dal presidente di ogni singola associazione o da un membro del direttivo dell'associazione, suo delegato. Per ogni associazione è ammessa una sola delega, la quale di volta in volta deve essere comunicata per iscritto. I Soci hanno piena parità di diritti e doveri. In ogni caso ogni associazione presente in assemblea non può esprimere più di un voto.
- 2 L'Assemblea è presieduta, in seduta ordinaria, dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno il 10% dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro venti giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il presidente non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese fatta eccezione per le questioni concernenti le persone. Su richiesta di almeno cinque dei soci presenti si procede con votazione segreta.
- 3 I presidenti, eletti negli organi sociali del CSV - ONLUS, rappresentano l'associazione di provenienza fino al successivo rinnovo degli organi sociali stessi.

I rappresentanti degli enti associati eletti nel Comitato Direttivo rimangono in carica per tutto il mandato del Comitato Direttivo stesso, salvo esplicita revoca scritta da parte dell'Ente di appartenenza. In tal caso l'Assemblea procederà alla loro sostituzione.

- 4 L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione in presenza di almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 5 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo e relativo bilancio sociale;
 - b) definire il programma generale annuale di attività dell'Associazione;
 - c) determinare il numero dei componenti il Comitato Direttivo;
 - d) eleggere il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Comitato Direttivo;
 - e) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti e dei Sindaci revisori di sua spettanza;
 - f) discutere e approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Comitato Direttivo, per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - g) decidere su ammissione e decadenza dei soci su proposta del comitato direttivo;
 - h) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - i) fissare ogni anno l'importo della quota associativa, che in nessun caso è trasferibile né per atto tra vivi, né per eredità;
 - j) spostare la sede legale nell'ambito del comune di Aosta e comuni limitrofi.
- 6 L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
 - a) modifica dello Statuto, per la quale occorre la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per i quali occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 6 - Comitato Direttivo

- 1 Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da non meno di quattro e non più di otto consiglieri più il componente nominato dal Comitato di Gestione, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 punto d) del Decreto Ministero del Tesoro del giorno 8 ottobre 1997.
- 2 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede, si riunisce almeno sei volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri

lo ritenga necessario.

- 3 Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
- 4 Il Comitato Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di collaboratori sia continuativi sia occasionali e dei consulenti esperti che possono partecipare alle sue sedute, qualora invitati, senza diritto di voto.
- 5 Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, fatta eccezione per le questioni concernenti le persone. Su richiesta di almeno uno tra i consiglieri presenti si procede con votazione segreta.
- 6 Il Comitato Direttivo:
 - a) adotta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) nomina il Coordinatore;
 - c) determina le sedi operative dell'Associazione;
 - d) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, delibera le modalità per la gestione e l'erogazione dei servizi;
 - e) predispone per l'Assemblea dei soci, su proposta del Coordinatore, il programma annuale generale di attività (costituito, tra l'altro, dal piano di attività legge 266/91 e dal piano di attività ente gestore), le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell'Associazione;
 - f) decide, su proposta del Coordinatore, assunzioni e licenziamenti del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione sia continuativa sia occasionale e di consulenza;
 - g) predispone, su proposta del Coordinatore, il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
 - i) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - j) propone all'Assemblea, sentito il Collegio dei Garanti, i provvedimenti di decadenza da socio per le seguenti ragioni:
 - attività in contrasto con le finalità statutarie;
 - attività in contrasto con le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive;
 - mancato pagamento della quota sociale a seguito di almeno due solleciti e comunque entro il primo trimestre dell'anno successivo.
- 7 Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.
- 8 I componenti del Comitato Direttivo non ricevono alcun emolumento o

remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla loro carica ai sensi della Legge n. 266/91.

- 9 A qualunque titolo sia presente, non può esserci nel Comitato Direttivo più di un rappresentante per ogni Ente associato.
- 10 In caso di cessazione dalla carica o dimissione del 50% dei membri, il Presidente del collegio dei Sindaci revisori provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 7 - Presidente

- 1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è titolare della firma sociale, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile del Comitato Direttivo.
- 2 In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume anche la firma sociale. Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri a membri del Comitato Direttivo.
- 3 La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di tre mandati consecutivi. Il mandato del Presidente e del Vicepresidente coincidono temporalmente con quello del Comitato Direttivo.
- 4 Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

Art. 8 - Coordinatore

- 1 Il Coordinatore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei Soci e alle riunioni del Comitato Direttivo, elabora e propone al Comitato Direttivo il programma annuale di attività, il bilancio preventivo e consuntivo e il bilancio sociale, ha la responsabilità della gestione e del coordinamento del personale dipendente e dei collaboratori sia continuativi sia occasionali e dei consulenti.
- 2 Il Coordinatore pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo, in particolare quelle relative al Centro di Servizio per il Volontariato gestito ai sensi all'art. 15 della legge 266/91.
- 3 Il Coordinatore attua le deleghe del Presidente tra cui quelle in materia di privacy in base alla legge 196/03 e di sicurezza dei luoghi e ambienti di lavoro in base alla legge 626/94.

Art. 9 - Collegio dei Sindaci Revisori

- 1 Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi ed un supplente che possono essere individuati tra i membri iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

- 2 Qualora il Sindaco Revisore sia individuato tra i membri iscritti al Registro dei Revisori Contabili, questo potrà ricevere un compenso per la prestazione effettuata come sindaco.
- 3 Uno dei componenti effettivi è nominato dal Comitato di Gestione, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 punto d) del Decreto Ministero delle Finanze del giorno 8 ottobre 1997.
- 4 I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.
- 5 Il Collegio ha il compito di:
 - a) verificare la legittimità inerente gli atti di natura contabile e patrimoniale;
 - b) verificare il corretto andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili;
 - c) partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
- 6 Il ruolo di Sindaco non è compatibile con altre cariche all'interno degli organi sociali.
- 7 Il Collegio presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

Art. 10 - Collegio dei Garanti

- 1 Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione; dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organi dirigenti, fra organi sociali.
- 2 Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da un supplente e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.
- 3 Il ruolo di Garante non è compatibile con altre cariche all'interno degli organi sociali.

Art. 11 - Patrimonio e risorse economiche

- 1 L'Esercizio coincide con l'anno solare. Il patrimonio dell'Associazione CSV - ONLUS è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili di proprietà della stessa;
 - b) eccedenze degli esercizi annuali;
 - c) erogazioni, donazioni e lasciti.L'Associazione trae risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle fonti seguenti:
 - a) quote sociali e contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - d) contributi da organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da eventuali attività "commerciali e produttive marginali"

ai sensi della Legge n. 266/91;

- f) entrate derivanti da quanto previsto dalla legge 266/91;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni
- h) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- i) qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Art. 12 - Bilancio

- 1 Il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché il bilancio sociale sono redatti entro i termini stabiliti dal Comitato Direttivo di intesa con il Comitato di gestione dei fondi speciali per il Centri di Servizio della Regione Autonoma Valle d'Aosta per poter concorrere alla ripartizione annuale delle somme disponibili.
- 2 Le procedure per l'approvazione dei documenti contabili anzidetti sono stabiliti dal Comitato Direttivo, previo inventario dei beni sociali, con criteri di prudenza e chiarezza espositiva.
- 3 Il bilancio consuntivo deve contenere precise indicazioni sul patrimonio dell'associazione, sulle fonti di finanziamento con specifico riferimento ai contributi assegnati dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato e da Enti pubblici.
- 4 Nel caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, il Comitato Direttivo rimane in carica esclusivamente per il disbrigo della ordinaria amministrazione e deve, entro trenta giorni, convocare l'Assemblea per il rinnovo del Comitato Direttivo.

Art. 13 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Il quorum strutturale per la modifica dello Statuto prevede la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

In tal caso, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

Il quorum strutturale per lo scioglimento dell'Associazione prevede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 16 - Norma transitoria

Il presente statuto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla deliberazione dell'Assemblea.

Regolamento per il funzionamento del CSV - ONLUS

Art. 1 - Finalità e attività

- 1 Il CSV - ONLUS si ispira e si attiene nel suo funzionamento interno e nelle modalità di intervento sul territorio, ai principi democratici. Opera per la promozione delle organizzazioni di volontariato e dell'azione volontaria, collabora con le istituzioni pubbliche e le altre espressioni della società civile. Promuove in tutte le forme che ritiene opportune la cittadinanza attiva, la cultura della partecipazione e la pratica della solidarietà.
- 2 Il CSV - ONLUS nello svolgimento delle proprie attività a favore del volontariato è impegnata a proporre e promuovere la partecipazione volontaria e responsabile delle stesse organizzazioni e dei singoli volontari nei servizi e nelle attività da svolgere stabilendo le modalità operative.
- 3 Il CSV - ONLUS autonomamente e/o con la collaborazione delle organizzazioni associate, può stipulare accordi con la Regione, gli Enti Locali e le Istituzioni pubbliche e private al fine di incentivare i rapporti di collaborazione tra le parti, reperire risorse a livello locale, fornire servizi di promozione, consulenza, progettazione, informazione, formazione e gestione di attività a favore del volontariato e alle sue organizzazioni.
- 4 Nello svolgimento delle proprie attività il CSV - ONLUS può avvalersi di ogni struttura di carattere pubblico o privato che ritiene opportuna, privilegiando, quanto possibile, le organizzazioni del mondo del volontariato, dell'associazionismo e del non-profit, puntando a coinvolgere e responsabilizzare le istituzioni e gli Enti culturali, formativi e di ricerca.
- 5 I servizi svolti dal CSV - ONLUS, utilizzando i fondi speciali di cui all'art.15 della legge 266/91, sono rivolti solo al volontariato ed alle sue organizzazioni con le modalità previste dall'art.4 del D.M.21 novembre 1991 dei Ministri del Tesoro e degli Affari Sociali.
- 6 Il CSV - ONLUS gestisce inoltre fondi propri derivanti da fonti diverse dal fondo speciale di cui al precedente comma.

Art. 2 - Soci

- 1 Le organizzazioni aderenti al CSV - ONLUS devono ispirarsi, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici e ai valori sanciti dalla Costituzione, alla promozione della persona in tutte le sue espressioni, alla cultura della partecipazione, della convivenza civile e della solidarietà e alla Carta dei Valori del Volontariato della Fivol e del Gruppo Abele.
- 2 Le domande di ammissione e le dimissioni dei soci vanno presentate per iscritto al Comitato Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento.

- 3 La domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - copia dello statuto dell'organizzazione ed eventuale regolamento;
 - dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti, della Carta dei servizi e dei principi ispiratori del CSV - ONLUS;
 - composizione degli organi sociali;
 - indicazione del rappresentante legale;
 - copia del decreto o certificazione attestante l'iscrizione al Registro regionale del volontariato;
 - una breve sintesi delle finalità ed attività dell'associazione e della strutturazione territoriale.
- 4 Gli aspiranti soci possono attivare l'adesione in qualsiasi momento dell'anno sociale. Il Comitato direttivo procederà in merito all'istruttoria richiedendo se necessario ulteriore documentazione. L'ammissione o il rifiuto delle domande, come pure le richieste di dimissioni, saranno adottate dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.
- 5 L'esclusione di un'Associazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere proposta quando l'associato:
 - non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari e le delibere degli organi sociali;
 - in qualunque modo danneggi, moralmente o materialmente, il CSV - ONLUS con atteggiamenti e attività palesemente in contrasto con le finalità statutarie;
 - non adempia agli obblighi assunti verso il CSV - ONLUS o partecipi ad associazioni ed imprese con finalità e obiettivi in palese contrasto con quelli del CSV - ONLUS.
- 6 L'esclusione dall'Associazione viene esaminata dal Comitato Direttivo e, previo parere del Collegio dei Garanti, sottoposta all'esame ed alla deliberazione dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 3 - Organi sociali

- 1 Per l'elezione del Comitato Direttivo, del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Sindaci Revisori, di spettanza del CSV – ONLUS, ogni associazione può proporre un solo candidato per ciascuno dei predetti organismi. I candidati alle cariche di Garanti devono possedere la necessaria esperienza per svolgere correttamente i compiti loro delegati. I candidati alle cariche di Sindaco devono essere individuati tra i membri iscritti al Registro dei Revisori Contabili e possedere la necessaria competenza professionale.
- 2 Il Comitato Direttivo, oltre a nominare il Coordinatore, può nominare delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro, stabilendone di volta in volta, compiti, funzioni e limiti.

- 3 Il Comitato Direttivo interloquisce con la struttura organizzativa del Comitato di Gestione per tutti gli aspetti di natura amministrativa e contabile.
- 4 La corretta gestione del CSV – ONLUS deve essere garantita dalla tenuta dei seguenti libri sociali:
 - libro giornale;
 - libro degli inventari;
 - registro dei verbali di riunione dell'Assemblea;
 - registro dei verbali del Comitato Direttivo;
 - libro soci;
 - da ogni altro libro o registro o documento obbligatorio per legge o che gli organi sociali ritengano opportuno.

Art. 4 - Assemblea dei soci

- 1 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera, fax o e-mail da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione e contenente: luogo, data e ora della riunione, gli argomenti posti all'ordine del giorno, luogo, data e ora della eventuale seconda convocazione. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere tenuta a disposizione degli associati per la consultazione presso la sede del CSV – ONLUS, durante gli orari di apertura degli uffici dell'Associazione, almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dal Presidente di ogni singola associazione o da un membro del direttivo dell'associazione, suo delegato. La delega avviene di volta in volta deve essere comunicata per iscritto. I Soci hanno piena parità di diritti e doveri. In ogni caso ogni associazione presente in Assemblea non può esprimere più di un voto.
- 2 La convocazione deve essere inviata anche ai componenti del Collegio dei Sindaci Revisori.
- 3 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina una commissione verifica poteri, composta da tre persone, con il compito di accertare gli aventi diritto al voto e verificare lo svolgimento delle votazioni. La commissione dura in carica per il triennio di validità dell'Assemblea. In caso di assenza di uno dei membri, l'Assemblea provvede a sostituire temporaneamente il membro assente, su proposta del Presidente.
- 4 Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate, in modo dettagliato, a cura del Coordinatore; i verbali sono sottoscritti dal Coordinatore e dal Presidente.

Art. 5 - Comitato Direttivo

- 1 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, fax, mail da inviare almeno 8 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno ed eventuali allegati.
- 2 La convocazione deve essere inviata anche ai componenti del Collegio dei

Sindaci Revisori.

- 3 Non sono ammesse deleghe ad altro componente del Comitato.
- 4 Il Comitato aggiorna la Carta dei servizi e propone il Bilancio sociale.
- 5 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto dal Comitato Direttivo.
- 6 Nei casi di decadenza di un componente, il Comitato dovrà essere reintegrato in occasione della prima riunione dell'Assemblea. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla scadenza naturale dell'intero Comitato.
- 7 Il Comitato Direttivo è integrato da un membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 266/91 e ai relativi decreti applicativi.
- 8 Il Comitato delibera a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
- 9 Nel corso delle sedute, in caso di necessità ed urgenza, possono essere iscritti, su proposta del Presidente, all'ordine del giorno nuovi argomenti, per il loro esame, a condizione che vi sia il voto unanime dei presenti. Le proposte di delibere aggiuntive rispetto all'ordine del giorno inviato ai consiglieri, sono comunicate esclusivamente tramite e-mail. Gli atti sono depositati in segreteria non più tardi dell'orario di inizio della seduta del Comitato.
- 10 I verbali e le deliberazioni sono redatte a cura del Coordinatore e sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.

Art. 6 - Presidente

- 1 Il Presidente, in quanto legale rappresentante del CSV – ONLUS può agire e resistere, nell'interesse del CSV – ONLUS, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria previa autorizzazione del Comitato Direttivo.
- 2 Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati sia nei confronti di terzi.
- 3 Il Presidente sovrintende alla gestione e al funzionamento della struttura e in particolare all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
- 4 Nei casi di provata necessità ed urgenza il Presidente convoca il Comitato Direttivo a mezzo telegramma e/o fax e/o e-mail.

Art. 7 - Coordinatore

- 1 Il Coordinatore deve essere in possesso della laurea e della competenza professionale richiesta per l'incarico.
- 2 Il Coordinatore pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato Direttivo, attenendosi a quanto stabilito dal presente Regolamento. In particolare nel dirigere ed organizzare le attività del Centro di servizio si atterrà alla Carta dei servizi

approvata dall'Assemblea, documento al quale sono demandate le modalità di accesso ai servizi.

3 Nell'elaborare e proporre al Comitato Direttivo il programma annuale di attività, il bilancio preventivo e consuntivo, il Coordinatore predisporrà una rendicontazione separata per le attività finanziate sulla base del comma 2 dell'art. 5 del Decreto dei Ministri del Tesoro e della Solidarietà Sociale dell'8 ottobre 1997, che stabilisce che «I Centri di Servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi» e che «I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati».

4 Compiti specifici del Coordinatore:

- organizzare il funzionamento dell'intera struttura tecnica ed operativa, amministrativa dell'Associazione;
- organizzare le risorse umane e materiali necessarie per l'erogazione dei servizi, nonché la corretta e completa esecuzione di iniziative, progetti e programmi del CSV – ONLUS;
- predisporre e organizzare quanto necessario per il corretto espletamento delle procedure e degli obblighi amministrativi, contabili, fiscali, legali, dell'Associazione;
- informare periodicamente il Presidente e il Comitato Direttivo riguardo alla gestione amministrativa dell'Associazione, sull'andamento delle attività e dei servizi erogati, segnalando tempestivamente bisogni, problemi ed opportunità che dovessero insorgere;
- redigere i verbali del Comitato Direttivo, diffondere gli inviti di convocazione fissati dal Presidente, provvedere all'aggiornamento del Libro Soci in conformità con le decisioni espresse dal Comitato Direttivo.
- sovrintendere la regolare tenuta della contabilità generale e delle scritture contabili, predisporre le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi nel rispetto delle indicazioni date dall'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo, seguendo le linee guida di CSV.net e concordate con il Comitato di Gestione, collaborare con i Sindaci Revisori dei conti mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria per consentire un costante controllo dell'andamento amministrativo e patrimoniale.
- attua le deleghe del Presidente tra cui quelle in materia di privacy e di sicurezza dei luoghi e ambienti di lavoro.

Per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi il Coordinatore si avvale di personale dipendente, opportunamente selezionato, lavoratori autonomi, collaboratori, volontari propri e delle organizzazioni associate, di operatori in servizio civile volontario.

5 La direzione del personale è affidata al Coordinatore che provvede all'assegnazione di funzioni e mansioni, curando inoltre tutte le attività inerenti alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale stesso.

Art. 8 - Collegio dei Sindaci Revisori

- 1 Il Presidente del Collegio convoca lo stesso periodicamente per una verifica contabile, anche a campione, degli atti amministrativi e dei documenti. Di ogni verifica deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente del CSV – ONLUS.
- 2 I componenti del Collegio esprimono parere alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.
- 3 Nell'ipotesi di gravi inadempienze dell'associazione, il Collegio può adire direttamente il Collegio dei Garanti per la richiesta di urgenti provvedimenti cautelativi.

Art. 9 - Collegio dei Garanti

- 1 Il Collegio è convocato dal suo Presidente a mezzo lettera, fax o anche telefonicamente con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata. Esso regola autonomamente il proprio funzionamento e da notizia del proprio operato al Comitato Direttivo e all'Assemblea. Nell'espletamento delle sue funzioni deve consentire il più ampio contraddittorio, esperire il tentativo di conciliazione che accettato dalle parti interrompe il contenzioso in corso, in caso contrario altrimenti motivare e comunicare alle parti la decisione.
- 2 Il Collegio è chiamato ad esprimersi su questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente, dal Comitato direttivo o su ricorsi che gli vengono presentati dai soci.
- 3 Il ricorso al Collegio dei Garanti, deve pervenire, corredato di tutti i mezzi di prova e personalmente sottoscritto dalla parte richiedente, in busta chiusa al Presidente, entro 30 giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso. Il Presidente provvederà a farne pervenire copia ai membri effettivi nel più breve tempo possibile.
- 4 Il collegio esprime il proprio parere in merito alla richiesta di espulsione dei soci dall'Associazione proposta dal Comitato Direttivo.
- 5 Il Collegio agisce di sua iniziativa, o su richiesta di un organo dell'Associazione del CSV – ONLUS oppure su segnalazione scritta e firmata anche di un solo socio. Le delibere ritenute contrarie alle norme, leggi allo statuto e al presente regolamento possono essere annullate su istanza degli organi del CSV – ONLUS, ovvero di qualunque socio, con ricorso al Collegio dei Garanti e delibera di quest'ultimo, che la rimette con motivato parere all'organo deliberante competente.
- 6 Le decisioni sono prese a maggioranza entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 10 - Bilancio

- 1 Per quanto riguarda il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché il bilancio sociale si fa riferimento agli articoli 11 e 12 dello statuto.

Art. 11 - Norme finali

- 1 E' fatto obbligo ad ogni iscritto di osservare lo Statuto, il presente regolamento e la Carta dei servizi.
- 2 Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento di attuazione si rinvia allo Statuto, ad altri regolamenti, ad atti generali, alla carta dei servizi e alle norme di legge.

Art. 12 - Norma transitoria

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla deliberazione dell'Assemblea.



Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta - Onlus
Centro di Servizio per il Volontariato

Via Xavier de Maistre 19, 11100 Aosta
Tel. 0165 230685 - Fax 0165 368000
info@csv.vda.it - www.csv.vda.it